



**Direzione Centrale Attività Produttive e Marketing Territoriale.
Settore Commercio, SUAP e Attività Produttive**

COMUNE DI MILANO
S COMMERCIO, SUAP E
PG 78193/2013
Del 29/01/2013
DIRETTORE DI SETTORE
(S) DIRETTORE DI SETTORE
29/01/2013

DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

- Attività di commercio al dettaglio in sede fissa
- Attività di vendita da parte di artigiani
- Commercio su aree pubbliche
- Attività di trattenimento e Svago
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Attività di acconciatore, estetista e affini
- Esercizi di rimessa

IL DIRETTORE DEL SETTORE
COMMERCIO SUAP E ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Dott. Roberto Munarin

p. IL SINDACO
L'ASSESSORE ALLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E MARKETING
TERRITORIALE

Dott. Franco D'Alfonso



DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

- Attività di commercio al dettaglio in sede fissa
- Attività di vendita da parte di artigiani
- Commercio su aree pubbliche
- Attività di trattenimento e Svago
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Attività di acconciatore, estetista e affini
- Esercizi di rimessa

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il quale stabilisce che il Sindaco è competente, tra l'altro, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali,

Vista la delibera di Giunta Comunale 652/2001 del 13.3.2001 – indirizzi in tema di commercio su aree pubbliche;

Vista la precedente ordinanza del 09/12/2003 P.G. 874706/2003 in vigore dal 07/01/2004 e le integrazioni successive;

Ritenuto di dover adeguare ed integrare la disciplina degli orari delle attività, a seguito della legislazione nel frattempo intervenuta:

- Legge Regionale n. 2 del 01/02/2005;
- Legge Regionale n. 8 del 30/04/2009;
- Legge Regionale n. 6 del 02/02/2010;
- Decreto Legislativo n. 59 del 26/03/2010;
- Decreto Legge n. 98 del 06/07/2011 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 111 del 15/07/2011 che ha introdotto lettera d) bis all'art. 3 c. 1 Decreto Legge n. 223 del 04/07/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 248 del 04/08/2006;
- Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 214 del 23/12/2011;

Valutata l'opportunità di adeguare le norme sui cartelli orari per contemperare le esigenze di snellezza e libera determinazione con il superiore interesse dell'utenza a essere adeguatamente informata.

Valutato che le modifiche da apportare all'ordinanza P.G. n. 874706/2003 derivano dall'adeguamento a disposizioni di legge a modifiche già adottate con precedenti provvedimenti speciali e riguardano materie per le quali i Sindacati nonché le Associazioni di categoria e dei consumatori sono stati già consultati.

Visto il provvedimento di delega del 15.6.2011 atti P.G. 449440/2011 S.G.

DISPONE

di sostituire l'ordinanza P.G. n. 874706/2003 con il presente provvedimento:



CAPO 1

ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Art. 1 – Ambito di applicazione.

1. La disciplina del presente Capo si applica agli esercizi che effettuano attività di vendita al pubblico di prodotti alimentari e non alimentari.
2. I titolari degli esercizi commerciali sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile all'esterno, un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato, attenendosi a tale orario. Tale obbligo è previsto anche nei casi di modifiche giornaliere e/o temporanee.
3. Tali attività, in virtù della normativa intervenuta, non è soggetta a limitazioni di orari né a turni di chiusura settimanale.

CAPO 2

ATTIVITA' DI VENDITA AL PUBBLICO DA PARTE DI ARTIGIANI

Art. 2 – Ambito di applicazione.

1. La disciplina del presente Capo si applica agli artigiani che effettuano attività di vendita al pubblico di beni di produzione propria nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti.
2. In caso di attività artigianale di vendita al pubblico mista ad attività commerciale o di somministrazione si applicano le disposizioni previste per l'attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella riferita alla maggiore superficie utilizzata.
3. Sono escluse dalla disciplina del presente capo le attività artigianali di servizi.

Art. 3 – Orario giornaliero.

Gli artigiani di cui all'art. 2 comma 1 possono articolare l'orario giornaliero di apertura e chiusura entro i seguenti limiti:

- apertura non prima delle ore 6.00
 - chiusura non oltre le ore 1.00 del giorno seguente,
- salvo deroghe motivate, sentite le associazioni di categoria.

Art. 4 – Cartello indicatore.

1. Gli artigiani di cui all'art. 2 comma 1 sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile all'esterno, un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato, attenendosi a tale orario.

CAPO 3

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 5 - Ambito di applicazione

1. La disciplina del presente Capo si applica ai mercati e alle altre attività di vendita e somministrazione che si svolgono su aree pubbliche, incluse quelle degli artigiani e industriali che vendono i prodotti di loro fabbricazione e quelle dei produttori agricoli che vendono i prodotti di loro coltivazione o allevamento.
2. L'orario di vendita nelle fiere, fiere-mercato e sagre a cadenza annuale, riservate agli operatori del commercio su aree pubbliche, è stabilito nel provvedimento di autorizzazione di ciascuna manifestazione.

Art. 6 - Orario dei mercati

1. I mercati settimanali scoperti cittadini che si tengono dal lunedì al venerdì, osservano per l'intero anno il seguente orario:dalle ore 07.30 alle ore 14.00.
Il posizionamento delle attrezzature deve avvenire non prima delle ore 6.30 e lo sgombero delle stesse entro le ore 15.00.
2. Nella giornata di sabato i mercati settimanali scoperti, osservano orari diversi sia nel periodo dell'ora legale che durante il periodo dell'ora solare, comunque, il posizionamento delle attrezzature deve avvenire non prima delle ore 06.30.
In particolare, i singoli mercati del sabato osservano i seguenti orari:

MERCATI DEL SABATO	ORARIO DURANTE IL PERIODO DELL'ORA LEGALE
ARCANGELI	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
ARDISSONE	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
MARTESANA	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
ASMARA	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
OGLIO	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
DELLA RONDINE	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
FALCK	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00



TRASIMENO	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
OLMI	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
PORTA NUOVA	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
ROGOREDO	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
BENEDETTO MARCELLO	07.30/16.00 SGOMBERO ENTRO LE 17.00
TABACCHI	07.30/16.00 SGOMBERO ENTRO LE 17.00
OSOPPO	07.30/17.00 SGOMBERO ENTRO LE 18.00
CICCOTTI	07.30/19.00 SGOMBERO ENTRO LE 20.00
DARSENA	07.30/19.00 SGOMBERO ENTRO LE 20.00
FAUCHE'	07.30/19.00 SGOMBERO ENTRO LE 20.00
GARIGLIANO	07.30/19.00 SGOMBERO ENTRO LE 20.00
VALVASSORI PERONI	07.30/19.00 SGOMBERO ENTRO LE 20.00
PAPINIANO	07.30/19.00 SGOMBERO ENTRO LE 20.00
PIAZZA SANT'AGOSTINO (SETTORE ALIMENTARE)	07.30/16.00 SGOMBERO ENTRO LE 17.00

MERCATI DEL SABATO	ORARIO DURANTE IL PERIODO DELL'ORA SOLARE
ARCANGELI	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
ARDISSONE	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
MARTESANA	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
ASMARA	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
OGLIO	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
DELLA RONDINE	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
FALCK	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
TRASIMENO	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00



OLMI	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
PORTA NUOVA	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
ROGOREDO	07.30/14.00 SGOMBERO ENTRO LE 15.00
BENEDETTO MARCELLO	07.30/16.00 SGOMBERO ENTRO LE 17.00
TABACCHI	07.30/15.00 SGOMBERO ENTRO LE 16.00
OSOPPO	07.30/17.00 SGOMBERO ENTRO LE 18.00
CICCOTTI	07.30/18.00 SGOMBERO ENTRO LE 19.00
DARSENA	07.30/18.00 SGOMBERO ENTRO LE 19.00
FAUCHE'	07.30/18.00 SGOMBERO ENTRO LE 19.00
GARIGLIANO	07.30/18.00 SGOMBERO ENTRO LE 19.00
VALVASSORI PERONI	07.30/18.00 SGOMBERO ENTRO LE 19.00
PAPINIANO	07.30/18.00 SGOMBERO ENTRO LE 19.00
PIAZZA SANT'AGOSTINO (SETTORE ALIMENTARE)	07.30/16.00 SGOMBERO ENTRO LE 17.00

3. Nelle giornate di domenica e negli altri giorni festivi non si effettuano mercati, salvo diverso provvedimento dell'Amministrazione Comunale, previa consultazione della Commissione consultiva di cui all'art. 19 della L.R. 6/2010.

Art. 7 - Orario delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio extramercato

1. Il commercio e la somministrazione su aree pubbliche esercitate fuori dai mercati con uso di posteggio, si svolgono entro i limiti temporali di cui all'art.111 lett. b della L.R. 02/02/2010 n. 6 ossia **dalle ore 5.00 alle ore 24.00**. L'orario di apertura e chiusura praticato, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale a cura dell'esercente. La comunicazione può essere effettuata utilizzando il modello presente sul sito <http://fareimpresa.comune.milano.it>.
2. L'orario di cui al punto 1) si applica anche alle attività di somministrazione su aree pubbliche già autorizzate ai sensi della Legge 287/91.
3. L'inosservanza dell'orario dell'attività e/o del turno di chiusura comporta la sanzione prevista dall'art. 112 della L.R. 02/02/2010 n. 6.
4. L'attività di commercio extramercato con posteggio, deve svolgersi conformemente alle giornate lavorative riportate sulla concessione stessa.
5. Le rivendite di fiori operanti nelle aree immediatamente adiacenti agli ingressi dei

cimiteri garantiscono almeno gli orari di apertura e chiusura stabiliti per i cimiteri.

6. L'attività di commercio extramercato svolta all'interno dei parchi segue gli orari di apertura e chiusura del parco.
7. I punti stagionali di commercio su aree pubbliche per la vendita e la somministrazione di cocomeri e poconi, per la loro caratteristica stagionale e merceologica, possono operare nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre osservando i seguenti orari: apertura non prima delle ore 08.00 e chiusura non oltre le ore 01.00 del giorno seguente.
8. Nel rispetto della fascia oraria l'operatore commerciale può determinare liberamente l'orario, garantendo comunque un'apertura minima giornaliera di 6 ore.

Art. 8 - Vendita in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, si svolge con mezzi mobili, così come definiti nel regolamento del commercio su aree pubbliche.
2. **E' vietato il commercio itinerante nelle aree interne alla Zona di decentramento 1 e nelle seguenti Vie e Piazze:**

ABRUZZI	ARGENTINA	CENISIO
CIMITERO MONUMENTALE	CORIOLOANO	GIOVANNI DA CERMENATE
LIMA	LORETO	MELCHIORRE GIOIA
PECCHIO	PLINIO	F. RESTELLI
SASSETTI	DON LUIGI STURZO	XXV APRILE
BELFANTI	VALTELLINA	LEGA LOMBARDA
CASTELBARCO	BUENOS AIRES	XXII MARZO
TRENTO	PALLADIO	CREMA
MARINAI D'ITALIA	UMBRIA ANG. XXII MARZO ANG. CENA	BOLOGNA
VERCELLI	PAOLO SARPI	BRAMANTE
CANONICA	MARGHERA	LUIGI DI SAVOIA
VITTOR PISANI	SAMMARTINI	FERRANTE APORTI
VITRUVIO	FABIO FILZI	ANDREA DORIA
NAPO TORRIANI	PIRELLI	BELFIORE
DUCA D'AOSTA	IV NOVEMBRE	ACCURSIO
ARBE	IMPASTATO	INNOVAZIONE
MACIACHINI	NATTA – AREA MM LAMPUGNANO	PADOVA
REPUBBLICA	di TOCQUEVILLE	

3. **Il divieto si estende alle vie direttamente confluenti nelle località sopraindicate per una estensione non inferiore ai 300 mt.**



4. Nelle aree escluse dai divieti sopra indicati il commercio itinerante è autorizzato dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
5. E' vietato altresì il commercio itinerante:
 - nelle aree sottoposte al "regolamento del verde";
 - nelle aree sottoposte alla disciplina del D.Lgs.22 gennaio 2004 n. 42 con provvedimento del Ministero per i Beni Culturali ed Artistici;
 - nelle aree escluse con provvedimenti assunti dal Comune di Milano per motivi di pubblico interesse (aree di mercato, aree adiacenti lo Stadio Meazza).
6. Ulteriori aree potranno essere interdette a tale forma di commercio, per motivi viabilistici, di ordine pubblico, di compatibilità col contesto urbano o per altri motivi i pubblico interesse, tramite successivi provvedimenti.
7. Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita e comunque per non più di 2 ore.
8. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
9. Le soste, dello stesso operatore e/o delle stesse attrezzature, possono essere fatte solo in punti che distano fra loro almeno 500 metri.
10. E' consentita l'estensione dell'orario fino alle ore 02.00 nelle aree oltre la circonvallazione esterna purché in contesti:
 - non soggetti a specifici divieti di cui ai punti 2 - 3 - 5 - 6;
 - non urbanizzati e comunque ad almeno mt. 200 dagli edifici residenziali.

CAPO 4

ATTIVITA' DI TRATTENIMENTO E SVAGO SVOLTA IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E ALL'INTERNO DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 9 - Orari dell'attività di trattenimento e svago svolta nei locali di pubblico spettacolo

1. Per locali di pubblico spettacolo si intendono gli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può essere svolta congiuntamente ad attività di trattenimento e svago ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.
2. Rientrano in tale categoria le fattispecie previste all'art. 6 lettera l) della Delibera di Giunta Regionale 17.5.2004 n. 7/17516: "*l) Discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima*". Per tali attività l'orario di apertura non può avvenire prima delle ore 07.00 e quello di chiusura non può essere protratto oltre le ore 05.00.
3. Non costituisce attività di trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.
4. I titolari delle predette attività:
 - a. non dovranno consentire nuovi ingressi dopo le ore 4.00;
 - b. dovranno adoperarsi perché gli avventori, al termine dei trattenimenti, non arrechino disturbo alla quiete pubblica mediante schiamazzi, suoni acustici ed altro;
 - c. dovranno mantenere pulite le aree prospicienti e/o pertinenti al locale, normalmente utilizzate dai clienti per fumare, anche in funzione dell'entrata in vigore della normativa sul divieto di fumo nei locali pubblici;
5. L'Autorità Comunale ha la facoltà di modificare, con provvedimento motivato, l'orario prescelto dall'esercente in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Art. 10 - Orari delle attività di pubblico spettacolo svolte in via temporanea

Le attività temporanee di pubblico spettacolo sia all'aperto che al chiuso devono terminare alle ore 01.00.

Le discoteche e sale da ballo temporanee, sia all'aperto che al chiuso, con durata superiore ai 15 giorni, devono terminare l'attività alle ore 03.00, previo parere favorevole del Settore Ambiente ed Energia del Comune di Milano.

L'attività dello spettacolo viaggiante può essere svolta dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

E' fatta salva la possibilità per l'Autorità Comunale di derogare ai su indicati orari.

Art. 11 - Cartello orario

I locali di pubblico spettacolo e di trattenimento non sono tenuti ad esporre il cartello orario e non è obbligatoria l'osservanza dei giorni di chiusura settimanali.

L'esercente, con congruo anticipo, deve comunicare all'Amministrazione Comunale gli orari prescelti e l'eventuale variazione degli stessi. L'orario di apertura e chiusura praticato, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale a cura dell'esercente. La comunicazione può essere effettuata utilizzando il modello presente sul sito <http://fareimpresa.comune.milano.it/>

Art. 12 – Deroghe relative all'orario

In occasione delle sotto indicate ricorrenze l'orario di chiusura può essere protratto sino alle ore 06.00 del giorno successivo in occasione di:

- veglione del Sabato Grasso;
- festa di Halloween (31 ottobre);
- festa di fine anno (31 dicembre).



Art. 13 – Attività particolari

L'orario massimo di svolgimento per i giochi vari viene stabilito come segue:

1. Sale giochi (art. 86 T.U.L.P.S.) l'orario massimo d'apertura è il seguente: dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. L'orario di apertura e chiusura praticato, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale a cura dell'esercente. La comunicazione può essere effettuata utilizzando il modello presente sul sito <http://fareimpresa.comune.milano.it/>
2. Sale pubbliche da gioco, sale dedite V.L.T., negozi scommesse con V.L.T., negozi scommesse (art. 88 T.U.L.P.S.) l'orario massimo d'apertura è il seguente: dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo. L'orario di apertura e chiusura praticato deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale a cura dell'esercente. La comunicazione può essere effettuata utilizzando il modello presente sul sito <http://fareimpresa.comune.milano.it/>
3. giochi leciti ed elettronici (carte, biliardi, bocce, flipper, videogiochi, ecc.), giochi di società (monopoli, risiko, giochi leciti da tavolo, ecc.) in pubblici esercizi: devono terminare almeno mezz'ora prima della chiusura dell'esercizio.
4. l'attività di trattenimenti danzanti, svolta all'interno di pubblici esercizi in forma accessoria, deve terminare entro le ore 03.00.

CAPO 5

ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 14 – Ambito di applicazione.

1. La disciplina del presente Capo si applica agli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande.
2. I titolari dei pubblici esercizi possono liberamente scegliere l'orario di apertura e chiusura, devono rispettare l'orario prescelto e devono pubblicizzarlo mediante l'esposizione di appositi cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.
3. Fatte salve limitazioni di orario definite dai Distretti Urbani del Commercio nell'ambito di aree da sottoporre a tutela, come individuate dal regolamento comunale dei Pubblici Esercizi, i titolari dei pubblici esercizi possono scegliere liberamente gli orari di apertura e di chiusura e gli eventuali turni di chiusura settimanale.
4. L'orario di apertura e chiusura praticato, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale a cura dell'esercente. La comunicazione può essere effettuata utilizzando il modello presente sul sito <http://fareimpresa.comune.milano.it>.
5. L'attività di somministrazione esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, deve osservare l'orario di apertura e di chiusura dettata dall'attività prevalente con riferimento alla superficie riservata a ciascuna attività.
6. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti, osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto. Possono, comunque, non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente.

CAPO 6

ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA e AFFINI (MASSAGGI, CENTRI BENESSERE, CENTRI DI ONICOTECNICA, CENTRI DI TRUCCO COSMETICO, CENTRI DI DERMOPIGMENTAZIONE, TATUATORI E APPLICATORI DI PIERCING)

Art. 15 - Ambito di applicazione

La disciplina del presente Capo si applica:

- agli esercizi di acconciatore, estetista e affini (massaggi, centri benessere, centri di onicotecnica, centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, tatuatori e applicatori di piercing) come individuati nei relativi regolamenti comunali,
- ai centri di discipline bio-naturali iscritti nello specifico registro di cui alla L.R. 2/2005.

Art. 16 - Orario giornaliero

1. L'orario giornaliero può essere articolato entro i seguenti limiti:
 - apertura non prima delle ore 07.00;
 - chiusura non oltre le ore 22.00.
2. Nel rispetto di tali limiti l'operatore può liberamente determinare l'orario di effettiva apertura o chiusura.

Art. 17 - Cartello indicatore

1. I titolari delle attività ricomprese nel presente capo 6 sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile all'esterno, un cartello o altro mezzo idoneo di informazione indicante l'orario di apertura e chiusura effettivamente praticato, attenendosi a tale orario. Tale obbligo è previsto anche nei casi di modifiche giornaliere e/o temporanee.
2. L'orario di apertura e chiusura praticato, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale a cura dell'esercente. La comunicazione può essere effettuata utilizzando il modello presente sul sito <http://fareimpresa.comune.milano.it>.
3. Sono pertanto considerate nulle le comunicazioni che non rispettino i limiti temporali indicati nel presente Capo.

CAPO 7

AUTORIMESSE

Art. 18 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente Capo si applicano agli esercizi di rimessa di veicoli già previsti dall'art. 86 del R.D. 18.6.1931 n. 773 TULPS e ora disciplinati dal vigente D.P.R. n. 480/2001.

Art. 19 - Fascia oraria

1. La fascia di apertura massima consentita per gli esercizi di cui all'art. 18 coincide con le 24 ore giornaliere.
2. All'interno della fascia oraria di cui sopra l'esercente ha l'obbligo di indicare, definendone l'inizio e la fine, un minimo di 8 ore di apertura potendo altresì prevedere, facoltativamente, una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive.
3. Le attività che contestualmente e in maniera prevalente svolgono servizi di autofficina o di autolavaggio possono usufruire:
 - di una riduzione dell'orario minimo di apertura previsto al secondo comma;
 - dell'estensione della durata della chiusura intermedia così come prevista al secondo comma.
4. Possono usufruire di quanto previsto al comma 3 anche le autorimesse che per la particolare ubicazione periferica e per la tipicità dell'utenza (es. pendolari) resterebbero inutilizzate nel fine settimana.

Art. 20 - Comunicazione dell'orario

1. L'orario di apertura e chiusura praticato, deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale a cura dell'esercente. La comunicazione può essere effettuata utilizzando il modello presente sul sito <http://fareimpresa.comune.milano.it>.
2. Sono considerate nulle le comunicazioni che non rispettano i limiti minimi temporali indicati e quanto disciplinato nel presente provvedimento.



Art. 21 - Facoltà di modifica da parte dell'Amministrazione Comunale

L'Autorità Comunale ha la facoltà di modificare, con provvedimento motivato, l'orario prescelto dall'esercente in presenza di situazioni particolari o di circostanze eccezionali e comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico.

Art. 22 - Cartello indicatore

1. Gli esercenti sono tenuti ad esporre, in maniera che risulti ben visibile dall'esterno un cartello, o altro mezzo idoneo di informazione, indicante l'orario di apertura prescelto, ovvero quello stabilito dal Sindaco, nonché l'eventuale giorno di chiusura settimanale.
2. Eventuali modifiche, anche per periodi di tempo limitato, degli orari in vigore devono essere preventivamente comunicati per iscritto all'Amministrazione Comunale e opportunamente pubblicizzati all'utenza.

Art. 23 - Turno di chiusura settimanale

1. Le autorimesse possono osservare un giorno di chiusura a scelta nella settimana, comunicandola secondo le modalità di cui all'art. 20.
2. E' data facoltà all'esercente di tenere aperto l'esercizio qualora la giornata individuata per il riposo settimanale coincida con una festività infrasettimanale.
3. Le attività previste all'art. 19, commi 3 e 4, possono usufruire di due giorni di chiusura settimanale.

**CAPO 8****NORME FINALI****Art. 24 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie.**

1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Sono fatti salvi i diritti contrattuali e quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.

Art. 25 - Sanzioni

L'inosservanza alle disposizioni della presente ordinanza è punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente in relazione alle diverse tipologie di esercizio e in mancanza, con la sanzione prevista dall'art. 7 bis comma 1 bis del D.lgs. 267/2000.

Art. 26 - Norme abrogate

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le precedenti disposizioni sindacali in materia.

p. IL SINDACO
L'ASSESSORE AL COMMERCIO SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Franco D'Alfonso